

legge speciale all' autorità giudiziaria di privare i genitori della patria potestà, che nelle mani dei genitori corrotti, malvagi, ignoranti, costituisce l'ostacolo più formidabile al miglioramento dei fanciulli, impedendo o rendendo nulla l'azione dello Stato, della legge e della carità pubblica. Anche questa, l'ultima ad abbandonare le umane miserie, deve di sovente arrestarsi sulla soglia della stamberga, dove un padre, forse in preda al *delirium tremens* invoca spesso le prerogative della sua potestà per sottrarre il figlio alla cura solerte del benefattore, e mantenerlo sulla via del delitto.

Alla decadenza della patria potestà nei più gravi casi di abuso, dovrà associarsi la riforma delle istituzioni pupillari, che al presente in Italia sono insufficienti, incomplete, lontanissime dall'ideale; il nostro codice civile va in riguardo completamente riformato, dovendosi affidare la tutela e la curatela all' autorità giudiziaria, creando veri e propri giudici pupillari, sulle orme del troppo spesso dimenticato sistema austriaco, e del codice germanico (*).

E nella scuola popolare e nella colonia agricola e nelle istituzioni pupillari e nella riforma dell'istituto della patria potestà troverà un saldo appoggio, un centro, la carità pubblica, la quale potrà inoltre iniziare essa medesima una grande società generale per la protezione dei fanciulli abbandonati e colpevoli, sull'esempio della Francia.

E nella scuola popolare o nella colonia agricola e nelle istituzioni pupillari e nella riforma dell'istituto della patria potestà troverà un saldo appoggio, un centro la carità pubblica, la quale potrà iniziare essa medesima, una grande società generale per la protezione dei fanciulli abbandonati e colpevoli, sull'esempio della Francia.

Comprendiamo che questa opera è lunga ed ardua, nè spetta ad un solo legislatore e ad una sola epoca. Ma noi abbiamo voluto ricordarla e delinearla a larghi tratti per dimostrare come a combattere particolarmente la delinquenza dei minorenni debbonsi usare mezzi preventivi, sostitutivi penali che indarno cerchiamo nelle leggi vigenti e nella nuova legge penale che si propone. Ma un altro più potente sostitutivo penale dimenticavamo; vogliamo dire, la creazione di un ambiente adatto alla prevenzione dei delitti. Come e quando si debba e si possa creare questo ambiente non è tema che entra nel presente studio.

Non ci possiamo però astenere dal rilevare qui gli stretti rapporti che esistono tra la questione penale e la questione economica o sociale, rapporti che si spingono sino al punto da far ritenere a scrittori rispettabilissimi che non si può sperare vera e continua diminuzione di criminalità sino a quando non si rinnovino radicalmente le presenti istituzioni economiche, alle quali pertanto si attribuirebbe la più gran parte dei reati. Se questa opinione non si presenta accettabile nelle sue ultime conseguenze e in qualche principio troppo assoluto e dogmatico non si può tuttavia sconoscere che racchiuda molta parte di vero; il che è riprovato dalla cura che punge i più intelligenti di sollevare lo stato dei sofferenti e dal fatto che i più distinti cultori delle scienze penali, si dedicano con passione e profondo convincimento allo studio e alla pratica della sociologia, senza la quale giustamente pensano che il diritto criminale non può fruttificare.

X.

Collegato col tema della imputabilità, specie dal nostro punto di vista, è quello della *recidiva*, che costituisce l'indice più sicuro della temibilità o perversità del delinquente; criterio questo accettato dal progetto, sotto l'aspetto del

maggior allarme che desta colui che ha più volte delinquito e che per tale guisa si mostra appunto più pericoloso; il che vuol dire più *temibile*.

Questo principio avrebbe dovuto condurre logicamente l'on. Zanardelli ad adottare contro i recidivi, altri provvedimenti, oltre la pena, quelli suggeriti dalla nuova scuola ed a lui noti, costituenti in sostanza un trattamento speciale per i delinquenti che ricadendo più volte nel delitto, senza distinguere se nello stesso delitto o in altro, distinzione bizantina, dimostrano di essere incorreggibili.

È vano, osserva giustamente Garofalo nella Criminologia, ricominciare esperimenti di pena contro delinquenti che hanno provato per parecchie volte, non solo di essere sordi alla minaccia penale, ma anche di non risentire in alcun modo l'effetto intimidativo delle pene temporanee. Il reo più volte recidivo si è rivelato inidoneo, disadatto all'ambiente del proprio paese; bisogna quindi ritenere che il suo adattamento è solo possibile in condizioni affatto nuove di vita, senza la speranza di ritorno, perchè questa speranza basterebbe a fargli fingere ipocritamente le qualità richieste per la cessazione della pena.

La Francia adottò il trattamento speciale colla legge del 27 Maggio 1885 per la quale i delinquenti ostinati, i *recidivisti* sono internati. secondo i casi, in istato di libertà o detenzione sul territorio delle colonie o possedimenti francesi. È una forma di deportazione la quale naturalmente va soggetta a molte obiezioni.

La questione, come tutte le questioni principali che si dibattono nel campo penale, venne presa in esame dall'On. Zanardelli, il quale però non credette opportuno di stabilire un trattamento speciale per i recidivi, adducendo che la sua pratica applicazione, a tacer d'altro, troverebbe immensa difficoltà nel distinguere i recidivi veramente incorreggibili da quelli che soltanto occasionalmente ricadono nel reato, o che vi sono tratti dall'ambiente, in cui vivono, non escluso quello delle nostre carceri, dove la vita in comune e disoccupata che vi si conduce è piuttosto fomite che freno al delitto.

Il problema dell'attuabilità del trattamento dei recidivi fu, come si dice, già risolto in Francia, del resto la difficoltà della distinzione dei delinquenti incorreggibili, se sussiste, è però superabile, del che se ne hanno già degli esempi. Noi amiamo citare fra gli altri, il Prof. Puglia il quale presentò al Congresso Antropologico-Criminale di Roma proposte interessantissime, che è bene conoscere.

« Art. A. Il recidivo può essere dichiarato incorreggibile in tutti i casi ove il delitto è considerato come aggravato e nei seguenti.

« 1. Se i precedenti del colpevole sono cattivi. 2. se il delitto fu commesso contro persone deboli od incapaci di difendersi o contro congiunti, amici, ospiti, superiori o subalterni. 3. se il delitto ebbe conseguenze dannose d'una gravità straordinaria ed eccessiva, o se un grande numero di persone ne hanno sofferto.

« Art. B. Si dovrà dichiarare incorreggibile il delinquente recidivo nei crimini di estorsione, rapina, omicidio, depredazione, stupro, ricatto o attentato ai costumi, nei crimini con ferite, dopo la seconda condanna, nel furto, appropriazione indebita dopo la terza condanna. Ai recidivi non compresi nelle disposizioni testè accennate, si applicherà l'aggravamento della pena, che è l'unico sistema adottato dall'On. Zanardelli, e che noi crediamo attuabile ed efficace in confronto dei soli delinquenti d'occasione, cioè quelli spinti al delitto dalle cause già adombrate nelle surriferite parole del Ministro, e cioè da circostanze fortuite, da veementi passioni, da condizioni particolari di un dato ambiente, miseria, infortunii...

(*) Vedi i nostri studi sul *Monitor dei Tribunali* 1887 N. 32 — e sulla *Riforma* 1 gennaio 1888 e sul giornale la *Provincia di Mantova* negli ultimi mesi del 1887.